PRINCIPALI PROVVEDIMENTI FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

La **Legge 30 dicembre 2021 n. 234** (recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" e pubblicata nella G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021-Supplemento ordinario n. 4, c.d. *"Legge di bilancio 2022"*) ha previsto diverse misure in ambito fiscale. Di seguito si riassumono le principali novità introdotte.

1. IRPEF

1.1 Rimodulazione delle aliquote e detrazioni

Le aliquote previste ai fini IRPEF sono state ridotte da **5** a **4** (eliminando l'aliquota del 41%, riduzione della seconda aliquota dal 27% al 25%, riduzione della terza aliquota dal 38% al 35% ricomprendendo i redditi fino a 50.000 €) con rimodulazione anche delle relative **detrazioni**.

In particolare, mediante la sostituzione dell'articolo 11, comma 1, del TUIR, le aliquote relative agli scaglioni di reddito sono state ridotte nelle seguenti misure:

- **23%**, per i redditi fino a **€ 15.000**;
- **25%,** per i redditi oltre **€ 15.000** e fino a **€ 28.000**;
- **35%**, per i redditi oltre **€ 28.000** e fino a **€ 50.000**;
- **43%**, per i redditi oltre **€ 50.000**.

Secondo una prima valutazione, delle nuove aliquote andrebbero a beneficiare, in modo particolare, i titolari di redditi medi, soprattutto per i contribuenti nella fascia di reddito 28.000-50.000 €. Ciò dovrebbe consentire di "disegnare" una curva della progressività maggiormente lineare al fine di compensare le distorsioni provocate dai bonus per i redditi più bassi. Tuttavia, alcune fasce di reddito registrano un incremento d'imposta; infatti, nella fascia 50.000-55.000 € si passa dal 38% al 43% e tra 55.000 e 75.000 il salto è di due punti (dal 41 al 43%) mentre l'aliquota resta immutata al 43% sopra quei livelli.

Oltre a quanto sopra, con le nuove aliquote sono state modificate anche le "altre detrazioni" previste dall'articolo 13 del TUIR (in generale le detrazioni sono state aumentate, sebbene la soglia massima per fruire delle stesse sia ora fissata a 50.000 € e non più 55.000).

In particolare le detrazioni sono state modificate nelle seguenti misure:

- per i **redditi di lavoro dipendente e autonomo**:

a) € **1.880**, se il reddito complessivo **non supera € 15.000** (l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a **€ 690**. Per i rapporti di lavoro a tempo

determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380);

b) € **1.910**, aumentata del prodotto tra **€ 1.190** e l'importo corrispondente al rapporto tra **€ 28.000,** diminuito del reddito complessivo, ed **€ 13.000**, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a **€ 15.000** ma non a **€ 28.000**;

c) € **1.910**, se il reddito complessivo è superiore a **€ 28.000** ma non a **€ 50.000**; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di **€ 50.000**, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di **€ 22.000**;

La detrazione è aumentata di un importo pari a **€ 65**, se il reddito complessivo è superiore a **€ 25.000** ma non a **€ 35.000**.

- per i **<u>redditi da pensione</u>**:

a) **€ 1.955**, se il reddito complessivo non supera **€ 8.500** ('ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 713);

b) **€ 700,** aumentata del prodotto fra **€ 1.255** e l'importo corrispondente al rapporto fra **€ 28.000**, diminuito del reddito complessivo, ed **€ 19.500**, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a **€ 8.500** ma non a **€ 28.000**;

c) **€ 700**, se il reddito complessivo è superiore a **€ 28.000** ma non a **€ 50.000**. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di **€ 50.000**, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di **€ 22.000**.

Inoltre, la detrazione è aumentata di un importo pari a **€ 50**, se il reddito complessivo è superiore a **€ 25.000** ma non a **€ 29.000.**

- per i **<u>redditi di lavoro autonomo e da attività commerciale esercitati occasionalmente</u>:**

a) **€ 1.265**, se il reddito complessivo non supera **€ 5.500**;

b) **€ 500**, aumentata del prodotto fra **€ 765** e l'importo corrispondente al rapporto fra **€ 28.000**, diminuito del reddito complessivo, ed **€ 22.500**, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a **€ 5.500** ma non a **€ 28.000**;

c) **€ 500**, se il reddito complessivo è superiore a **€ 28.000** ma non a **€ 50.000**. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di **€ 50.000**, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di **€ 22.000**;

La detrazione è aumentata di un importo pari a **€ 50**, se il reddito complessivo è superiore a **€ 11.000** ma non a **€ 17.000**.

Inoltre, per le varie categorie di reddito sono state introdotte le seguenti **ulteriori detrazioni**:

- per i redditi di lavoro dipendente da **25.000 €** a **35.000 €:** l'importo della detrazione spettante aumenta di **65 €**;
- per i redditi da pensione da **25.000 €** a **29.000 €:** l'importo della detrazione spettante aumenta di **50 €**;
- per i redditi di lavoro autonomo da **11.000** a **17.000 €:** l'importo della detrazione spettante aumenta di **50 €.**

Con riferimento al "trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati":

- per i redditi fino a **15.000 €** è riconosciuto il trattamento integrativo pari a **1.200 €**;

- per i redditi superiori a **15.000 €**, ma entro i **28.000 €:** è riconosciuto il trattamento integrativo - fino al massimo **1.200 €,** determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda; a condizione che la somma delle detrazioni di seguito elencate sia superiore all'imposta lorda:

- detrazioni per i carichi di famiglia;

- detrazioni per i redditi da lavoro;

- detrazioni per gli interessi passivi sui mutui contratti fino al 31/12/2021, relativi a terreni e abitazione principale;

- detrazioni delle rate, relative alle detrazioni di cui agli artt. 15, comma 1, lett. c) e 16-bis TUIR e di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Con riferimento agli aspetti temporali delle modifiche va segnalato che - al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'**addizionale comunale e regionale all'IRPEF** con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - il termine del 31 dicembre entro il quale le regioni possono stabilire l'aumento dell'aliquota di compartecipazione al gettito è stato prorogato al **31 marzo 2022** (ciò in quanto Regioni e Comuni dovranno rideterminare le nuove aliquote delle addizionali tenendo a mente l'obiettivo di mantenere, con la nuova IRPEF, il gettito che avevano in programma con la precedente IRPEF a cinque scaglioni).

Articolo 1, commi 2-3

1.2. Esclusione da IRAP per imprese e professionisti

Le persone fisiche esercenti **attività commerciali** e gli esercenti **arti e professioni** sono esclusi dal pagamento dell'IRAP a decorrere dal **periodo d'imposta 2022** (periodo in corso alla data di entrata in vigore della Legge 234/2021).

Pertanto, dopo il pagamento del saldo per il periodo di imposta **2021**, dal **2022** gli imprenditori e i professionisti che esercitano l'attività in forma individuale non dovranno più pagare l'IRAP.

Inoltre, sempre dal **2022**, è istituito un fondo nello stato di previsione del Mef per poter compensare le Regioni e le Province autonome della riduzione delle entrate fiscali derivanti da applicazione dell'aliquota base dell'IRAP e non compensate nell'ambito del finanziamento sanitario corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato.

Articolo 1, commi 8-9

1.3. Rientro dei cervelli in fuga

I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 DL 78/2010 potranno optare per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il "rientro dei cervelli" previo versamento, a seconda dei casi di un importo pari al **10%** o al **5%** del reddito da lavoro dipendente o autonomo (si veda la seguente tabella).

Articolo 1, comma 763

Versamento	Requisiti
Importo pari al **10%** dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto	Almeno **un figlio minorenne**, anche in affido preadottivo, o acquisto di **almeno un'unità immobiliare**

dell'agevolazione relativi al periodo d'imposta precedente	di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione (*)
Importo pari al **5%** dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione	Almeno **tre figli minorenni,** anche in affido preadottivo, e proprietà di almeno **un'unità immobiliare** di tipo residenziale in Italia, acquisita successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento (*)

(*) La **casa** può essere **acquistata direttamente dal docente o dal ricercatore** che ha diritto alle agevolazioni o anche dal coniuge, dal convivente o dai figli, e anche in comproprietà.

Le **modalità di esercizio dell'opzione** dovranno essere definite da un **Provvedimento dell'Agenzia delle entrate**, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio

2. IRES E ALTRE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE

2.1 Rivalutazione dei beni immateriali

E' stato modificato il regime fiscale della rivalutazione dei beni delle imprese disciplinato dall'articolo 110 del DL 104/2020 con riferimento alle **attività immateriali** (le cui aliquote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a **1/18** del costo ai sensi dell'articolo 103 del TUIR). In base alla nuova disciplina sono ora previste le seguenti alternative:

1) **regola generale**: gli ammortamenti dei maggiori valori imputati ai marchi rivalutati diventano fiscalmente deducibili su di un arco temporale non più di **18 anni** bensì di **50**;
2) nel caso in cui si voglia conservare la deducibilità dell'ammortamento su di un arco temporale di **18 anni**: è riconosciuta la possibilità di versare un'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap nella misura corrispondente a quella indicata dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR (ovvero con aliquota variabile dal **12%- 14%-16%**), al netto dell'imposta sostitutiva del **3%** già versata in caso di precedente rivalutazione o riallineamento (e quindi in misura pari al **9%, 11%** o **13%)**.

La scelta se effettuare o meno la rivalutazione a pagamento dei beni è sostanzialmente di tipo finanziario, in quanto comporta la comparazione tra i flussi finanziari in uscita per l'imposta sostitutiva dovuta e i futuri risparmi di imposta attualizzati, complessivamente pari al valore attuale delle minori imposte che saranno dovute per effetto della deducibilità dei maggiori ammortamenti.

3) **rinunciare**, anche parzialmente, agli effetti fiscali della rivalutazione e di richiedere a rimborso l'imposta sostituiva versata, ovvero il diritto di utilizzarla a compensazione in base all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

In caso di **cessione a titolo oneroso**, **assegnazione ai soci** o **destinazione a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa ovvero al **consumo personale o familiare dell'imprenditore** o, ancora, di **eliminazione dal complesso produttivo** di tali attività, **l'eventuale minusvalenza è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.**

In deroga alle norme dello Statuto del contribuente, la disciplina in esame ha effetto a decorrere **dall'esercizio successivo** a quello della rivalutazione.

Articolo 1, commi 622-624

2.2 Sospensione degli ammortamenti

Il regime di sospensione degli ammortamenti (ex articolo 60, comma 7-*bis* ss., del DL 104/2020) è stato esteso ai bilanci relativi all'**esercizio 2021**. Com'è noto, nell'ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell'economia in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, questa disposizione ha previsto per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'**esercizio in corso** al **15 agosto 2020** (e, quindi, per i soggetti "solari", nei bilanci 2020), la possibilità di non effettuare **fino al 100%** dell'ammortamento annuo del costo delle **immobilizzazioni materiali e immateriali**, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
La misura riguarda esclusivamente i soggetti che, nell'esercizio in corso alla data del **15 agosto 2020**, **non hanno effettuato il 100%** dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (viceversa questa possibilità dovrebbe essere esclusa per i soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento).
E' confermato l'obbligo di destinare ad una **riserva indisponibile** utili l'ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e quello di fornire adeguata informativa nella Nota integrativa.
Ai fini fiscali per i soggetti che si avvalgono della deroga, la **deduzione** della quota di ammortamento non effettuata è **ammessa** alle stesse condizioni e con gli stessi limiti

previsti dagli articoli 102-102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dalla relativa imputazione a conto economico (analoga previsione è applicabile anche ai fini IRAP).
Articolo 1, comma 711

2.3 Patent box

La legge di bilancio 2022 ha in parte riscritto il nuovo regime ***patent box*** per le imprese, così come novellato di recente dal "DL Fiscale" (articolo 6 Decreto Legge 146/2021 convertito nella Legge 215/2021).

A **livello soggettivo**, il nuovo regime del *patent box* è applicabile nei confronti dei soggetti **titolari** di **reddito d'impresa** ed è subordinato all'esercizio di una specifica **opzione** della durata di **cinque periodi d'imposta**, irrevocabile e rinnovabile. Possono beneficiare dell'agevolazione anche le **stabili organizzazioni** in Italia di soggetti residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Con riferimento **all'ambito oggettivo**, è ora riconosciuta una maggiorazione del **110%** dei **costi** di **ricerca e sviluppo** sostenuti relativi a:

- **software protetto** da ***copyright***;
- **brevetti industriali**;
- **disegni** e **modelli**;

che sono utilizzati (direttamente o indirettamente) nello svolgimento **dell'attività d'impresa**.

Viceversa, dall'agevolazione sono esclusi gli altri elementi immateriali, ad esempio i **marchi d'impresa** e il ***know how*** **(**ovvero i processi, le formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili).

Nel caso in cui le spese dovessero essere sostenute, in uno o più periodi di imposta, in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali agevolate:

- è prevista la possibilità di usufruire della maggiorazione del **110%** di queste spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un **titolo** di **privativa industriale**;
- la maggiorazione del **110%** non può essere applicata alle spese sostenute **prima dell'ottavo periodo d'imposta** antecedente a quello in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene il citato titolo di privativa industriale.

Con l'abrogazione del vigente comma 9 dell'articolo 6 DL 146/2021 è, inoltre, prevista la possibilità di **cumulare** la nuova deduzione con il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (articolo 1, commi 198 – 206, della Legge 160/2019).

Infine, con riferimento **all'ambito temporale**, è previsto che:

- la maggiorazione del **110%** è applicabile "*alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta*" (ovvero, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, alle opzioni esercitate a partire dal **periodo d'imposta 2021**)
- con riferimento al periodo di imposta **2021** e successivi **non** sono **più esercitabili** le **opzioni** previste dall'articolo 1, commi 37 – 45, della Legge 190/2014 e dall'articolo 4 del DL 34/2019;
- coloro che hanno esercitato opzioni al Patent box per i i periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 146/2021 possono ora scegliere di aderire al **nuovo regime agevolativo**, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Da questa opportunità sono **esclusi** coloro che dovessero avere già sottoscritto un accordo di *ruling* o esercitato l'opzione per l'autoliquidazione.

Articolo 1, commi 10-11

2.4 Credito d'imposta investimenti 4.0

Il credito d'imposta per gli **investimenti in beni strumentali nuovi 4.0** è stato prorogato e rimodulato con le seguenti modalità:

A) per gli **investimenti in beni materiali strumentali 4.0** (indicati nell'Allegato A alla legge n. 232/2016) effettuati a decorrere dal **1° gennaio 2023** e fino al **31 dicembre 2025** (ovvero entro il **30 giugno 2026** a condizione che entro la data del **31 dicembre 2025** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- **20%** del costo, per la quota di investimenti fino a **2,5 milioni di €**;
- **10%** del costo, per la quota di investimenti superiori a **2,5 milioni di €** e fino a **10 milioni di €**;
- **5%** del costo, per la quota di investimenti superiori a **10 milioni di €** e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a **20 milioni di €**;

B) per gli **investimenti in beni immateriali strumentali 4.0** (indicati nell'Allegato B alla Legge 232/2016), vengono previste le seguenti aliquote:

- per gli investimenti fino al **31 dicembre 2023** (ovvero entro il **30 giugno 2024** a condizione che entro il **31 dicembre 2023** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **20%** del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a **1 milione di €**;
- per gli investimenti effettuati dal **1° gennaio 2024** e fino al **31 dicembre 2024** (ovvero entro il termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro il **31 dicembre 2024** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **15%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **1 milione di €**;
- per gli investimenti effettuati dal **1° gennaio 2025** e fino al **31 dicembre 2025** (ovvero entro il termine del **30 giugno 2026** a condizione che entro il **31 dicembre 2025** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **10%,** nel limite massimo di costi ammissibili pari a **1 milione di €.**

Articolo 1, comma 44

2.5 Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design

La disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative è stata prorogata e modificata nel relativo ambito applicativo. In particolare:

- il credito di imposta per la **ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale:**
- è stato esteso al **31 dicembre 2031**;
- a partire dal **2023** sarà riconosciuto nella misura del **10%**, con massimale a **5 milioni di €**;
- il credito di imposta per le **attività di innovazione tecnologica** e per **design e ideazione estetica**:
- fino al **31 dicembre 2023:** sarà riconosciuto nella misura del **10%** (con limite massimo di **2 milioni di €**);
- nei periodi d'imposta **2024** e **2025:** sarà riconosciuto nella misura del **5%** (sempre nel limite massimo di **2 milioni di €**);

- il credito d'imposta per **innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica** sarà pari:

- fino al **31 dicembre 2022:** al **15%** (con un limite massimo di **2 milioni di €**);
- nel **2023**: al **10%** (con un limite massimo di **4 milioni di €**);
- nel **2024** e **2025**: al **5%** (con un limite massimo annuale di **4 milioni di €**).

Articolo 1, comma 45

La tabella di seguito riepiloga le misure dell'agevolazione dal 2022 al 2031.

Crediti imposta	2022	2023	2024	2025	Dal 2026 al 2031
Ricerca e sviluppo	20% (massimo 4.000.000 €)	10% (massimo 5.000.000 €)	10% (massimo 5.000.000 €)	10% (massimo 5.000.000 €)	10% (massimo 5.000.000 €)
Innovazione tecnologica	10% (massimo 2.000.000 €)	10% (massimo 2.000.000 €)	5% (massimo 2.000.000 €)	5% (massimo 2.000.000 €)	-
Design e ideazione estetica	10% (massimo 2.000.000 €)	10% (massimo 2.000.000 €)	5% (massimo 2.000.000 €)	5% (massimo 2.000.000 €)	-
Innovazione tecnologica 4.0 e green	15% (massimo 2.000.000 €)	10% (massimo 4.000.000 €)	5% (massimo 4.000.000 €)	5% (massimo 4.000.000 €)	-

2.6 Trasformazione delle DTA

L'incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020) è stato prorogato al **30 giugno 2022**. L'agevolazione consente al soggetto risultante da un'operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda, di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (*deferred tax asset* - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica).

In funzione di questa novità è stata anticipata dal **31 dicembre 2022** al **31 dicembre 2021** la cessazione del **bonus aggregazione** disciplinato dall'articolo 11 del DL 34/2019.

Articolo 1, commi 70-71

2.7 Credito imposta quotazione PMI

L'incentivo previsto per le piccole e medie imprese **(PMI)** per l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro Ue o See è stato esteso ai costi sostenuti fino alla data del **31 dicembre 2022**.

In particolare, a fronte dell'ammissione alla quotazione, si avrà diritto un credito d'imposta, fino a **200.000 €** (in precedenza 500.000 €), del **50%** dei costi di consulenza sostenuti per la quotazione.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in **compensazione** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione;
- deve essere indicato nella **dichiarazione** dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo;
- non concorre alla formazione del **reddito** né della base imponibile **Irap.**

Articolo 1, comma 46

2.8 Nuova Sabatini

E' stata rifinanziata la "Nuova Sabatini" (ex articolo 2, comma 8, DL 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013) nelle seguenti misure:

- **€ 240 milioni** per ciascuno degli anni **2022** e **2023**;
- **€ 120 milioni** per ciascuno degli anni dal **2024** al **2026**;
- **€ 60 milioni** per l'anno **2027**.

Rispetto la previsione della disciplina vigente, è stata reintrodotta la regola per cui il contributo può essere erogato "in più quote" determinate con decreto ministeriale attuativo. In particolare, in caso di finanziamento di importo non superiore a **€ 200.000**, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 1, commi 47-48

3. BONUS EDILIZI

3.1 Deducibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità e attestazione di congruità

L'articolo 121, comma 1-ter, del DL 34/2020 ha esteso l'obbligo di rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità per le spese che risultano agevolate con bonus edilizi diversi dal superbonus 110%. Con riferimento a quanto sopra, la Legge di bilancio 2022 ha espressamente riconosciuto la **detraibilità** delle **spese** sostenute per il rilascio del **visto di conformità** e

dell'**attestazione di congruità** sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai vari interventi.

Oltre a quanto sopra, le opzioni per lo **sconto in fattura** e la **cessione del credito** sono state prorogate:

- **per gli anni 2022, 2023 e 2024:** per l'eco-bonus e il sisma-bonus "ordinari", il bonus facciate, la detrazione IRPEF **50%** per le ristrutturazioni e la nuova detrazione per abbattere le barriere architettoniche;
- **fino al 31 dicembre 2025:** per il superbonus (si ricorda che per il bonus 110% il visto di conformità è richiesto anche in caso di utilizzo dello stesso in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Viceversa, il visto non è necessario se la dichiarazione viene presentata direttamente dal contribuente attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale).

Viceversa, gli obblighi di apposizione del visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese previsti dal decreto controlli (D.L. 157/2021), in caso di opzione per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo (ex art. 121 del D.L. n. 34/2020) sono stati **esclusi**:

- per gli interventi classificati come **attività di edilizia libera**;
- per gli interventi di **importo** complessivo **non superiore a 10.000 € eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio**, fatta eccezione per quelli che beneficiano del **bonus facciate**.

E', infine, stata prevista la possibilità dell'Agenzia delle Entrate di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, l'efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l'esercizio dell'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui dovessero essere riscontrati particolari profili di rischio.

Articolo 1, comma 29

3.2 Detrazione per abbattere le barriere architettoniche

E' istituita una nuova agevolazione finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche. L'agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta sui redditi lorda (fino a concorrenza del relativo ammontare) pari al **75%** delle spese sostenute (e documentate) dal **1° gennaio 2022** al **31 dicembre 2022** per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di **barriere architettoniche** in edifici già esistenti.

Danno diritto alla detrazione anche gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. In caso di sostituzione

dell'impianto, sono ammesse anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989.

La **spesa massima detraibile** è pari a:

- **50.000 €** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di **uno o più accessi autonomi dall'esterno**;
- **40.000 €** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da **2 a 8 unità immobiliari**;
- **30.000 €** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da **più di 8 unità immobiliari**.

Il bonus può essere fruito direttamente nella dichiarazione dei redditi in **5 quote annuali.** In alternativa è possibile lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Articolo 1, comma 42

3.3 Bonus facciate

Per le spese sostenute nel **2022**, la misura della detrazione (Irpef/Ires) passa dal **90%** al **60%.**

Il bonus spetta per interventi finalizzati al **recupero o restauro della facciata esterna** degli edifici esistenti (di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali) ubicati in **zona A o B**, individuate dal D.M. n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Lo sconto può essere fruito per gli interventi sull'**involucro esterno** visibile dell'edificio, ovvero sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Viceversa, sono esclusi gli interventi effettuati sulle **facciate interne** dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (quali superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, tranne quelle visibili dalla strada).

Articolo 1, comma 39

3.4 Bonus mobili

Il c.d. "bonus mobili" è stato confermato fino al **2024**, ma l'importo complessivo massimo di spesa ammessa al bonus è ridotto:

- nel **2022:** da **16.000 €** a **10.000 €**;
- nel **2023** e **2024**: a **5.000 €**.

La detrazione (Irpef) spetta per le spese sostenute per l'acquisto di **mobili e di grandi elettrodomestici** di classe **non inferiore alla classe A** per i forni, **E** per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, **F** per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

I mobili e gli elettrodomestici dovranno essere finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.

Il bonus - pari al **50%** delle spese ammissibili, da ripartire tra gli aventi diritto in **10 quote annuali** di pari importo - dovrà essere correlato a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dovessero essere effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa (pari, come visto, a **10.000 €** nel **2022** e a **5.000 €** nel **2023** e **2024**) deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni.

Articolo 1, comma 37

3.5 Superbonus 110%

E' stato riscritto il calendario delle scadenze relative al bonus **110%.** In particolare, sono state previste le seguenti tempistiche:

1) per gli interventi effettuati dai **condomìni, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale**, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto: il bonus è prorogato fino al **31 dicembre 2025** e, inoltre:

- è confermato integralmente solo per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2023**;
- è ridotto al **70%** per le spese sostenute nell'anno **2024**;
- è ridotto al **65%** per le spese sostenute nell'anno **2025**;

2) per gli interventi effettuati dagli **IACP ed enti equivalenti**, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa (detrazione al 110%): il bonus è prorogato fino al **30 giugno 2023**, con possibilità di estensione fino al **31 dicembre 2023** se alla data del **30 giugno 2023** saranno stati effettuati lavori per almeno il **60%** dell'intervento complessivo;

3) per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche: il bonus è riconosciuto le spese sostenute fino alla data del **30 giugno 2022**, con possibilità di estensione fino al **31 dicembre 2022**, se alla data del **30 giugno 2022** saranno stati effettuati lavori per almeno il **30%** dell'intervento complessivo;
4) per gli interventi effettuati dalle **associazioni** e **società sportive dilettantistiche** iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi: il bonus è riconosciuto fino al **30 giugno 2022**.

Articolo 1, comma 28, lettere a-e, lettere g-l

SUPERBONUS	% DETRAZIONE	SCADENZA
Condomini e edifici plurifamiliari 110%	110%	31/12/2023
	70%	31/12/2024
Persone fisiche 110% (lavori effettuati al 30% alla data del 30/06/2022)	110%	31/12/2022
Iacp e cooperative a proprietà indivisa (lavori effettuati al 60% alla data del 30/06/2023)	110%	31/12/2023

3.6 Bonus "minori"

Tutti gli altri bonus minori sono stati prorogati fino al **2024**. Pertanto, anche nel **2022** (e fino al **31 dicembre 2024),** sarà possibile fruire:

- **della detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** (ex articolo 16-bis del TUIR) con aliquota potenziata al **50%** (anziché al **36%**) e limite di spesa a **96.000 €** (anziché 48.000 €);
- **dell'ecobonus "ordinario**" **(50-65-70-75%)** previsto per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari;
- del **sisma bonus "ordinario**" (anche acquisti) al **50-70-75-80-85%** (articolo 16 DL 63/2013);

- del **bonus unico (80-85%)** per gli **interventi su parti comuni di edifici condominiali** che ricadono nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
- **del bonus verde** (ovvero la detrazione Irpef del **36%** per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato – ex articolo 1, commi 12-15, legge n. 205/2017).

Articolo 1, commi 37-38

TIPO DI BONUS	DETRAZIONE	SCADENZA
Ecobonus (art. 14, cc. 1-2, DL 63/2013)	50-75%	Fino al 31/12/2024
Ristrutturazione edilizia **Sismabonus** (art. 16, c. 1, 1-bis e 1-ter, DL 63/2013)	50% (con limite € 96.000) 50-85%	Fino al 31/12/2024
Bonus facciate	60%	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022
Barriere architettoniche	75%	Dal 2022
Bonus verde	36% (al massimo € 1.800)	Fino al 31/12/2024
Bonus idrico	50%	Fino al 31/12/2023
Bonus mobili e grandi elettrodomestici	€ 10.000	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022
	€ 5.000	2024 e 2025

3.7 Credito di imposta per il sistema di filtraggio dell'acqua

Il credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti (ex articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge di Bilancio 2021) è stato prorogato al **31 dicembre 2023**

Il beneficio spetta nella misura del **50%** delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:

- per le persone fisiche**: 1.000 €** per ciascun immobile;
- per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.: **5.000 €** per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Articolo 1, comma 713

3.8 Credito di imposta impianti fonti rinnovabili

E' stato istituito un credito d'imposta, ai fini dell'IRPEF, per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (anche se già esistenti). Il credito sarà riconosciuto nel limite massimo complessivo **di 3 milioni di € per l'anno 2022**.

Le modalità attuative del credito d'imposta in esame saranno definite da un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze a definire le modalità attuative.

Articolo 1, comma 812

4. ALTRE DISPOSIZIONI

4.1 Notifica delle cartelle di pagamento

Per le **cartelle** notificate dal **1 gennaio** al **31 marzo 2022** (in precedenza dal 1 settembre al 31 dicembre 2021) il **termine** di **pagamento** (inizialmente fissato dal DL 146/2021 in **150 giorni**) è stato ampliato in **180 giorni** (dalla proroga sono esclusi gli avvisi di accertamento esecutivi e gli avvisi di addebito INPS). Per effetto di quanto sopra, entro il termine dei **180 giorni**:

1) non decorrono **interessi di mora** (non si è considerati "morosi");
2) è possibile richiedere la **rateazione dei ruoli**;
3) non opera il **divieto di compensazione** per ruoli scaduti;
4) l'Agente della riscossione non può adottare **misure cautelari** (fermo dei veicoli e ipoteca) notificare **atti di pignoramento, anche presso terzi**.

Viceversa, l'eventuale **ricorso** avverso le cartelle di pagamento notificate tra il **1 gennaio** ed il **31 marzo 2022** deve essere presentato entro l'ordinario termine di **60 giorni** (e non nei 180 giorni).

Articolo 1, comma 913

4.2 Prestazioni commerciali degli enti del terzo settore

Ad oggi, ai sensi dell'articolo 4 del DPR 633/72, le prestazioni commerciali, quindi verso corrispettivi specifici, effettuate dagli enti associativi, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, sono decommercializzate.

A partire dal 2024, per effetto del rinvio dettato dalla **legge di Bilancio 2022** – queste operazioni non potranno più essere considerate fuori campo IVA, ma saranno esenti ai sensi dell'articolo 10, D.P.R. n. 633/1972. A seguito di questa modifica normativa:

- tutti gli enti associativi che si trovano nella situazione descritta saranno obbligati a effettuare la richiesta di attribuzione del numero di partita IVA;
- per le operazioni che diventeranno esenti sarà possibile optare per la dispensa dagli adempimenti esenti prevista dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, le operazioni esenti da IVA non dovranno essere fatturate, né registrate. La semplificazione è applicabile ai contribuenti che effettuano esclusivamente e prevalentemente operazioni esenti da IVA.

L'esenzione integrale consente anche di beneficiare dell'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Articolo 1, comma 683

4.3 Limite di compensazione

E' confermato a **due milioni di €** il limite dei **crediti compensabili** nel modello F24 o rimborsabili con la procedura semplificata prevista dall'articolo 34 della Legge n. 388/2000.

La norma, quindi, ha incrementato il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. Si ricorda che il limite dei crediti compensabili, a regime, era pari a **700.000 €** (art. 34, comma 1, primo periodo, legge n. 388/2000) ed è stato elevato:

- per l'anno **2020: a 1 milione di €** dal "Decreto Rilancio" (articolo 147, comma 1, DL n. 34/2020); Leggi anche Compensazione in F24 fino a 1 milione di € per il 2020
- per l'anno **2021: a 2 milioni di €** dal "Decreto Sostegni bis" (articolo 22 del DL n. 73/2021)

La norma contenuta nella Legge di bilancio 2022 ha quindi confermato l'aumento a **2 milioni di €** (previsto dal decreto Sostegni bis per il solo anno 2021), prevedendolo a regime a decorrere dal **1° gennaio 2022**.

Inoltre, il limite alla compensazione opera cumulativamente, per anno solare, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun credito d'imposta (risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-08067 del 10 marzo 2016).

Articolo 1, comma 72

4.4 Sugar tax e Plastic tax

L'entrata in vigore dell'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax" e "plastic tax") pari allo 0,45 centesimi per ogni chilo di prodotti di plastica monouso venduto è stata prorogata al **1 gennaio 2023**.

Articolo 1, comma 12